

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "A. PENASA"

N° 11 del Registro

Valli del Pasubio, 18/02/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

CONCESSIONE DI ASPETTATIVA RETRIBUITA ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 26.4.2001, N.151, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, PUNTO 1, LETTERA B), COMMA 5 DEL D. LGS. 18\07\2011, N. 119

PROVVEDIMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA omissis IN QUANTO omissis

IL DIRETTORE

Premesso che

- la Sig.ra omissis nata a omissis il omissis, operatrice socio - sanitaria in ruolo presso questa Istituzione -, in data 02/04/2021 presenta istanza, con lettera al prot. 358, tesa ad ottenere il congedo retribuito art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, e che nella richiesta inoltrata citava la data di inizio il 07/04/2021 ed il termine il 07/10/2021;
- che in data 24/04/2019 con documentazione al prot. 420 presentava tutta la documentazione per ottenere i permessi della legge 104/92 e, in allegato alla predetta istanza, la dipendente aveva allegato certificazione medica relativa al figlio disabile grave, che necessita di assistenza e la documentazione veniva controllata e validata;
- in data 02/04/2021 presenta istanza, con lettera al prot. 358, tesa ad ottenere il congedo retribuito art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, e che nella richiesta inoltrata citava la data di inizio il 07/04/2021 ed il termine il 07/10/2021;
- in data 07/09/2021 presenta istanza, con lettera al prot. 909, tesa ad ottenere il congedo retribuito art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, e che nella richiesta inoltrata citava la data di inizio il 08/10/2021 ed il termine il 28/02/2022;
- in data 16/02/2022 presenta istanza, con lettera al prot. 173, tesa ad ottenere il congedo retribuito art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, e che nella richiesta inoltrata citava la data di inizio il 01/03/2022 ed il termine il 06/04/2023;

Vista:

- la legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con handicap che prevede, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute disabili con connotazione di gravità, con certificazione della A.S.L./INPS competente;
- la legge n. 53\2000, che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;
- il T.U. n. 151\2001, relativo alle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e

paternità, con il quale viene confermato il preesistente quadro normativo di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08.3.2000;

- il comma 5-bis dell'art. 4 del D. Lgs. 119\2011, del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151\01, precisa che: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato";

- che, il comma 5-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 119\2011, del novellato decreto, stabilisce che: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

DETERMINA

1. Di Accogliere l'istanza di congedo per omissis ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, alla Sig.ra omissis nata a omissis, operatrice socio sanitaria in ruolo presso questa Istituzione, dal 01/03/2022 al 06/04/2023;
2. Suspendere, per tutta la durata del periodo di aspettativa, come previsto dalla citata normativa, la fruizione di n. 3 giorni al mese di permesso retribuito;
3. Corrispondere alla dipendente l'indennità retributiva, nei modi fissati dall'art. 42 comma 5, del D. L.vo 151/01 e successive modifiche.

Allegato : richiesta di aspettativa

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara